

Serie Ordinaria n. 26 - Giovedì 29 giugno 2023

D.g.r. 26 giugno 2023 - n. XII/523
Autorizzazione al controllo della specie Colombo di città per prevenire danni all'agricoltura mediante prelievo venatorio, nel periodo 17 settembre 2023 - 31 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della dir. 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva comunitaria 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'art. 9, comma 1, lettera a), che consente agli Stati membri di derogare al divieto di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della stessa direttiva, allo scopo, tra gli altri, di prevenire gravi danni arrecati alle colture;

Vista la «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» redatta dalla Commissione Europea;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» ed in particolare, l'articolo 19 che prevede che le regioni, per la tutela delle produzioni agricole, provvedano al controllo delle specie di fauna selvatica e l'art. 19 bis che, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE, demanda alle regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sopra citata;

Vista la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;

Atteso che dalla documentazione pervenuta dagli Uffici Agricoltura Foreste Caccia e Pesca, agli atti della UO Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie, relativa alla quantificazione dei danni causati dalla specie Colombo di città (*Columba livia forma domestica*), risulta che l'importo dei danni accertati alle produzioni agricole da parte della specie negli anni in Lombardia, dal 2008 al 2022, è stato di € 1.360.820,63;

Rilevato dalla documentazione di cui sopra che:

- l'importo complessivo dei danni causati nel 2022 è pari complessivamente a € 215.022,33;
- nel corso del 2022, le colture maggiormente interessate dai danni sono state: soia, pisello, girasole, frumento, mais;
- il periodo in cui è stata registrata la maggior diffusione dei danni è quello compreso tra maggio e dicembre;

Dato atto che:

- vi è una mancanza di soluzioni alternative sufficientemente efficaci a contenere i danni provocati dalla specie, poiché l'utilizzo di metodi di dissuasione non cruenta si è dimostrato parzialmente efficace e con effetti concentrati nel breve periodo;
- l'ecologia e lo stato di conservazione del Colombo di città in Italia ed in Europa è favorevole;
- la deroga in questione è riferita al suo esercizio durante la stagione venatoria, allo scopo di evitare gravi danni alle colture nel periodo autunno-invernale;
- gli abbattimenti sono previsti da parte dei cacciatori in possesso di licenza nelle giornate di prelievo venatorio iscritte negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e nei Comprensori Alpini di Caccia (CAC) di tutte le province lombarde, autorizzati dalla Regione;

Ritenuto quindi di prevenire e ridurre eventi dannosi per la salvaguardia della produzione agricola nei territori pianiziali e collinari attraverso ogni possibile azione;

Dato atto che il controllo riduttivo tramite abbattimenti, previsto dall'art. 19 della l. 157/92, può essere effettuato laddove venga verificata l'inefficacia di metodi ecologici di prevenzione dei danni;

Ritenuto dunque, opportuno autorizzare il controllo del Colombo di città mediante prelievo venatorio da parte di cacciatori autorizzati, allo scopo di prevenire e limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole, utilizzando la possibilità di deroga prevista dall'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE;

Preso atto di quanto riportato nella «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» dove, al punto 3.5.11, viene richiamata, in assenza del danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi;

Dato atto che l'art. 19 bis della legge 157/92, al comma 3, prevede che le deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/147/

CE siano adottate sentito l'ISPRA e che l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici debba, entro il mese di aprile di ogni anno, essere comunicata ad ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione;

Atteso che, con nota Protocollo n. M1.2023.0070333 del 21 aprile 2023, Regione Lombardia ha comunicato ad ISPRA l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga per il controllo della specie Colombo di città (*Columba livia forma domestica*), ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della direttiva 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92;

Visto il parere reso da ISPRA Prot.N.0030184-2023 del 05/06/23, protocollo regionale n. M1.2023.0104613 del 06.06.23, con cui l'Istituto esprime parere favorevole alla proposta di Regione Lombardia convenendo:

- che il provvedimento di deroga in questione fa riferimento alla necessità di prevenire il verificarsi di gravi danni alle coltivazioni agricole, in particolare per prevenire danni entro un raggio di 100 metri dalle colture soia, pisello, girasole, frumento, mais, riso, sorgo, avena, loiello, triticale, orzo ed in presenza di stoppie;
- che il prelievo andrà attuato da appostamento fisso o temporaneo con uso di zimbelli e/o stampi (richiami comunque non vivi) con finalità attrattiva in ragione delle dimensioni delle coltivazioni interessate, spesso di estensioni anche di alcune decine di ettari, il che renderebbe scarsamente efficace l'abbattimento da appostamento che escluda l'impiego di strumenti di attrazione;
- che le operazioni di abbattimento saranno effettuate in periodo venatorio a far data dal 17 settembre 2023 e sino al 31 gennaio 2024 ad opera dei cacciatori in possesso di regolare licenza come meglio specificato nella nota istruttoria regionale;
- che Regione Lombardia provvederà tempestivamente a sospendere il prelievo della specie, qualora si verifichi il raggiungimento del numero massimo di capi prelevabili o per l'innervamento totale dei terreni, con ciò dando recepimento a quanto disposto dall'art. 19-bis, comma 2, della l. 157/92;
- circa il numero massimo di capi annualmente abbattibile, viste le elevate consistenze degli asporti registrati nel corso dell'anno 2022, si condivide sull'opportunità che il contingente massimo di soggetti prelevabili vada fissato a 20.000 unità nel rispetto dei limiti giornalieri e stagionali indicati;

Considerato che:

- prevedere un numero massimo di capi prelevabili per l'intero periodo in Lombardia;
- prevedere un prelievo massimo di capi abbattibili per cacciatore;
- definire con atto dirigenziale, in base al numero di cacciatori che faranno richiesta di prelievo in deroga, il numero di cacciatori autorizzati alla deroga ed il caniere massimo stagionale per cacciatore per non superare la soglia dei 20.000 capi previsti;

siano misure adeguate ad assicurare che non venga superato il numero di capi abbattibili;

Ritenuto:

- di autorizzare il prelievo in deroga, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, del Colombo di città sul territorio regionale, nel periodo compreso dal 17 settembre 2023 e sino al 31 gennaio 2024, al fine di autorizzare il controllo della specie, a norma dell'art. 19 bis della l. 157/92;
- di stabilire che i cacciatori interessati, in base alla residenza anagrafica, possano presentare domanda di autorizzazione alle rispettive Strutture/U.O. Agricoltura caccia e pesca territoriali o alla Provincia di Sondrio, dal 1 al 12 agosto 2023 e che, qualora il numero di domande pervenute fosse superiore a 800, sia adottato il criterio limitativo dell'ordine cronologico di arrivo delle domande;
- di rimandare ad un successivo atto del dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la definizione del numero massimo di capi prelevabili per cacciatore, in funzione del numero di domande pervenute, al fine di garantire l'entità del prelievo entro un numero massimo di capi prelevabili (20.000);

Richiamata la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI e XII legislatura;

Vagliate ed ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di autorizzare, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lett. a) e degli artt. 19 e 19bis della l. 157/92, al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole, il controllo del Colombo di città (Columba livia forma domestica), mediante abbattimento, nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla vigente disciplina regionale in materia di attività venatoria, con le seguenti modalità:

- a) il prelievo potrà essere effettuato nel periodo compreso tra il 17 settembre 2023 e il 31 gennaio 2024 su tutto il territorio regionale;
 - b) le operazioni di abbattimento siano condotte entro un margine di 100 metri dai confini delle seguenti colture allocate nelle province lombarde: soia, pisello, girasole, frumento, mais riso, sorgo, avena, loietto, triticale, orzo ed in presenza di stoppie delle suddette coltivazioni;
 - c) il prelievo potrà essere effettuato dai cacciatori residenti in Lombardia espressamente autorizzati dalle competenti Strutture/U.O. Agricoltura foreste caccia e pesca territoriali, in base alla residenza anagrafica degli iscritti negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e nei Comprensori Alpini di Caccia (CAC) di tutte le province lombarde;
 - d) ogni cacciatore dovrà annotare i capi prelevati sul tesserino venatorio utilizzando il codice della specie Colombo di città, ovvero CC;
 - e) il prelievo dovrà essere attuato da appostamento fisso e appostamento temporaneo, mediante utilizzo di zimbelli non vivi e stampi attrattori, con uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici e preferibilmente con pallini in materiali alternativi al piombo;
2. di stabilire un numero massimo pari a 20.000 capi prelevabili e che sarà definito con atto dirigenziale, il numero di cacciatori autorizzati alla deroga ed il carniere massimo stagionale per cacciatore per non superare la soglia dei 20.000 capi previsti;
3. di stabilire che i cacciatori interessati al prelievo debbano, in base alla residenza anagrafica, fare richiesta di autorizzazione al controllo alle rispettive Strutture/U.O. Agricoltura foreste caccia e pesca territoriali, nel periodo compreso dal 1 al 12 agosto 2023 e che venga adottato il criterio limitativo dell'ordine cronologico di arrivo delle domande;
4. di rimandare ad un successivo atto del dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la definizione del numero massimo di capi prelevabili per cacciatore in funzione del numero di domande pervenute;
5. di prevedere che le Strutture/U.O. agricoltura foreste caccia e pesca territoriali trasmettano alla U.O. competente della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste i dati relativi al prelievo in deroga del Colombo di città, mediante una rendicontazione dei capi abbattuti e delle date di abbattimento, entro e non oltre il 15 maggio 2024, al fine di ottemperare alle comunicazioni previste dal comma 6, art. 19bis, della l. 157/92;
6. di prevedere che i controlli siano effettuati secondo le disposizioni previste dagli artt. 27 e 28 della l. 157/92 e dagli artt. 48 e 49 della l.r. n. 26/93;
7. di autorizzare il Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ad adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati qualora le Strutture/U.O. Agricoltura foreste caccia e pesca territoriali e la Provincia di Sondrio lo richiedano, ovvero siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica della specie Colombo di città;

8. di pubblicare la presente deliberazione sul BURL.

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 26 - Giovedì 29 giugno 2023

D.g.r. 26 giugno 2023 - n. XII/524
Autorizzazione al controllo della specie Storno per prevenire danni all'agricoltura mediante prelievo venatorio, nel periodo 1 settembre 2023 - 30 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della dir. 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva comunitaria 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'art. 9, comma 1, lettera a), che consente agli Stati membri di derogare al divieto di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della stessa, allo scopo, tra gli altri, di prevenire gravi danni arrecati alle colture;

Vista la «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» redatta dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» ed in particolare, l'articolo 19 che prevede che le regioni, per la tutela delle produzioni agricole, provvedano al controllo delle specie di fauna selvatica e l'art. 19 bis che, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE, demanda alle regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sopra citata;

Vista la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;

Preso atto della documentazione pervenuta dalle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) e dalla Provincia di Sondrio, agli atti presso la U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie, relativa alla quantificazione dei danni causati dalla specie Storno (*Sturnus vulgaris*), dalla quale si evidenzia che l'importo dei danni accertati da parte della specie negli anni dal 2008 al 2022 è pari a € 895.303,53;

Rilevato dalla documentazione di cui sopra che:

- l'importo complessivo dei danni causati da Storno alle colture agricole, accertati nel corso del 2022, è pari a € 16.576,95;
- nel corso del 2022, le colture maggiormente interessate dai danni sono state vite, melo, mirtillo;
- i metodi dissuasivi messi in atto sono stati in prevalenza cannoni detonanti a gas e nastri colorati, i quali sono risultati scarsamente efficaci;
- il periodo in cui è stata registrata la maggior concentrazione dei danni è quello compreso tra agosto e novembre;
- i danni di cui sopra sono localizzati nei territori provinciali di Brescia Sondrio e Pavia;

Dato atto che:

- in determinate aree del territorio della Lombardia, sono presenti rilevanti produzioni di alta qualità, come i vigneti specializzati per la produzione di vini DOC e DOCG (DOP) di particolare pregio, oliveti e frutteti;
- lo Storno è tra le specie che causa maggiori danni a dette colture, nonostante i metodi di dissuasione adottati;
- nel periodo in cui le colture a rischio sono maggiormente suscettibili di danneggiamento, la popolazione di tale specie risulta particolarmente numerosa in quanto costituita dalla sommatoria di individui adulti, individui giovani dell'anno ed individui in transito e sosta migratoria;

Ritenuto quindi necessario di porre in essere ogni possibile azione al fine di prevenire e ridurre tali eventi dannosi per la salvaguardia della produzione vitivinicola e frutticola relativamente alle aree coinvolte, autorizzando il controllo dello storno mediante prelievo venatorio da parte di cacciatori autorizzati, allo scopo di prevenire e limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole, utilizzando la possibilità di deroga prevista dall'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE;

Dato atto che il controllo riduttivo tramite abbattimenti, previsto dall'art. 19 della l. 157/92, può essere effettuato solo laddove venga verificata l'inefficacia di metodi ecologici di prevenzione dei danni;

Preso atto di quanto riportato nella sopra citata «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» che, al punto 3.5.11, richiama, in assenza del danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi;

Dato atto che l'art. 19 bis della legge 157/92, al comma 3, prevede che le deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE siano adottate sentito l'ISPRA e che l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici debba, entro il mese di aprile di ogni anno, essere comunicata ad ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione;

Atteso che, con nota prot. n. Protocollo M1.2023.0070333 del 21 aprile 2023, Regione Lombardia ha comunicato ad ISPRA l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga per il controllo della specie Storno (*Sturnus vulgaris*), ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della direttiva 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92;

Visto il parere reso da Ispra con nota Prot. n. 0028061 del 24 maggio 2023, al protocollo di Regione Lombardia n. M1.0093294 del 24.05.23, con cui l'istituto comunica di non essere nelle condizioni di esprimere un parere favorevole *ma che qualora la Regione provveda a soddisfare tre condizioni elencate nella nota e ad inviare una nuova documentazione tecnica, sarà possibile, redigere un nuovo parere;*

Preso atto della nota integrativa Protocollo M1.2023.0099238 del 31 maggio 2023, trasmessa all'Ispra con la quale si forniscono gli ulteriori elementi richiesti ovvero:

- 1) relativamente alla necessità di verificare il raggiungimento dei quantitativi di soggetti ornitici da prelevare in deroga, questa Amministrazione utilizza da anni una metodologia che soddisfa tale necessità. Tale modalità consiste nella comunicazione ad ogni cacciatore autorizzato al prelievo in deroga del quantitativo massimo di capi abbattibili pro-capite, ricavato suddividendo la quota complessiva di individui abbattibili tra il numero dei cacciatori autorizzati. Tale modalità soddisfa tecnicamente il requisito per la deroga di non superare il totale complessivo degli individui abbattibili.

- 2) con riguardo anche al numero dei capi abbattuti nel 2022 suddivisi per periodo di abbattimento e per Provincia si trasmettono i seguenti dati:

tutti gli abbattimenti sono stati effettuati tra il 1 e il 30 ottobre 2022, così suddivisi:

- Provincia di Brescia: 784
- Provincia di Sondrio: 186
- Provincia di Mantova: 28

- 3) Si ritiene che la distanza entro cui effettuare gli abbattimenti, non superiore a 100 metri dalle colture in frutto, non sia supportata da elementi tecnici e scientifici e non tenga conto delle realtà agricole interessate dall'azione dissuasiva, costituite da vigneti, oliveti e frutteti in particolari condizioni declive, nonché del comportamento dello Storno, che tende a spostarsi rapidamente tra appezzamenti coltivati circostanti anche di parecchie centinaia di metri;

Visto il parere integrativo reso da Ispra con nota N. 0033225/2023 del 16 giugno 2023, al protocollo di Regione Lombardia n° M1.2023.0120586 del 19 giugno 2023, con cui l'istituto comunica quanto segue:

- «*Allo stato attuale, considerando le motivazioni e le modalità di attuazione della deroga previste nella proposta in oggetto risultano, a giudizio di questo Istituto, coerenti con lo spirito ed il dettato della norma comunitaria di riferimento (art. 9, par. 1, lettera a. della Direttiva 2009/147/CE), e tenuto conto:*

– *delle indicazioni contenute nella «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» prodotta dalla Commissione Europea;*

– *delle indicazioni contenute negli articoli 19 e 19bis della legge 157/92;*

– *della mancanza di soluzioni alternative sufficientemente efficaci a contenere i danni provocati dallo Storno, in quanto l'utilizzo dei metodi di dissuasione non cruenta si è dimostrato solo parzialmente risolutivo e con effetti concentrati nel breve periodo;*

– *dell'ecologia e dello stato di conservazione dello Storno in Italia e in Europa;*

– *che la deroga in questione fa riferimento alla necessità di prevenire gravi danni alle coltivazioni;*

– *che tali danni sono presenti nella realtà territoriale della Lombardia come riportato nella documentazione allegata;*

- che nel 2022 sono pervenute alla regione richieste di danni dalle province di Brescia, Pavia e Sondrio e che nei cinque anni precedenti sono stati riscontrati danni nella provincia di Mantova;
- che i danni sono stati quantificati economicamente e qualificati per tipologia colturale;
- questo Istituto esprime parere favorevole al piano di contenimento dei danni provocati dallo Storno a coltivazioni di uva e frutta delle l'anno 2023, a condizione che vengano rispettate le condizioni di seguito riportate e ferme restando le prescrizioni e valutazioni previste da eventuali VINCA e strumenti gestionali simili. Per quanto concerne il numero massimo di capi abbattibili in tutto il territorio di competenza, considerati i 998 individui abbattuti nell'anno precedente, si ritiene che questo non debba superare le 6.000 unità. Eventuali variazioni del numero massimo di capi abbattibili potranno essere valutate sulla base di specifiche richieste di parere che ne esplicitino le motivazioni. L'ambito territoriale di applicazione della deroga dovrà essere quello nel quale si sono registrati i danni e quindi le province di Brescia, Mantova, Pavia e Sondrio. Al fine di garantire che gli abbattimenti si concentrino sugli esemplari responsabili dei danni, essi dovranno essere effettuati esclusivamente in presenza di frutto pendente, nelle colture stesse o entro una distanza non superiore a 100 metri dalle stesse e non entro i 500 m come scritto nella scheda documentazione presentata ritenendo, questo Istituto, che la distanza inferiore consenta di ben assolvere le finalità volte al contenimento dei danni rispetto ad altre. Il periodo di applicazione sarà, come richiesto, da codesta Amministrazione dal: 1° settembre 2023 al 31 ottobre 2023. Gli abbattimenti dovranno essere svolti esclusivamente in vigneti e frutteti anche aggregati in forma di nuclei vegetazionali sparsi (non piante singole) in presenza di frutto pendente dalle piante e ad una distanza non superiore a 100 metri dalla coltura in frutto e solo fino al momento del raccolto. Dopo la raccolta dei frutti non andranno più consentiti abbattimenti. Per quanto riguarda l'interpretazione circa la definizione dei «nuclei vegetazionali produttivi sparsi» di cui al comma 6 bis, art. 19 bis della l. 157/92, si rimanda a precedenti interpellanze e relativi pareri espressi dallo scrivente Istituto. Non dovrà essere previsto l'utilizzo di richiami, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura. Tale utilizzo risulterebbe inappropriato dato che lo scopo degli abbattimenti è quello di allontanare gli storni dagli appezzamenti agricoli ove si possono realizzare i danni e non quello di attirarli;

Rilevato, con riferimento al sopra esteso parere reso da ISPRA, che la distanza entro cui effettuare gli abbattimenti, non superiore a 100 metri dalle colture in frutto, non sia supportata da elementi tecnici e scientifici e non tenga conto delle realtà agricole interessate dall'azione dissuasiva, costituite da vigneti e frutteti in particolari condizioni declive, nonché del comportamento dello Storno, che tende a spostarsi rapidamente tra appezzamenti coltivati circostanti anche di parecchie centinaia di metri;

Ritenuto, pertanto, di individuare la distanza non superiore a 500 metri dalle colture in presenza del frutto pendente, al fine di sviluppare in un'area ragionevole l'azione dissuasiva sugli esemplari di storno responsabili dei danni;

Ritenuto altresì, fermo restando il numero massimo di capi annualmente abbattibili, di prevedere che l'azione di contenimento sia attuata unicamente nelle province di Brescia, Mantova, Pavia e Sondrio;

Considerato che, nella richiesta trasmessa ad ISPRA, è stato previsto un prelievo massimo stagionale per cacciatore, non superiore a 40 capi, e che tale carniere potrà essere ridotto, in seguito alla verifica del numero di richieste pervenute alle Strutture Agricoltura, foreste caccia e pesca, e che comunque verrà assegnato un numero di capi complessivo massimo ad ogni cacciatore autorizzato, tale da non superare il numero di 6.000 capi abbattibili;

Ritenuto quindi che tali modalità consentano di non superare il quantitativo prefissato di 6.000 capi per l'intero periodo di applicazione della deroga e quindi di interrompere il prelievo al raggiungimento della quota massima stabilita;

Ritenuto:

- di autorizzare l'esercizio della deroga di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della l. 157/92, relativamente al prelievo dello Storno, per la stagione venatoria 2022-2023, al fine di autorizzare il controllo della specie;
 - di autorizzare il prelievo dello Storno sul territorio delle province di Brescia, Mantova, Pavia e Sondrio, nel periodo compreso dal 1° settembre 2023 al 30 ottobre 2023;
 - di stabilire che i cacciatori interessati possano presentare domanda di autorizzazione ai rispettivi Servizi agricoltura, foreste, caccia e pesca o alla Provincia di Sondrio, in base alla residenza anagrafica dei cacciatori autorizzati nei territori interessati dalla deroga, dal 1 al 12 agosto 2023;
 - di rimandare ad un successivo atto del dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la definizione del numero massimo di capi prelevabili per cacciatore e comunque non superiore a 40 capi, in funzione del numero di domande pervenute, al fine di garantire l'entità del prelievo entro un numero massimo di capi prelevabili (6.000) nonché le modalità per la registrazione dei capi prelevati;
- Richiamata la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI e XII legislatura;
- Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;
- All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:
- DELIBERA
- Recepite le premesse,
1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92, il controllo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) mediante abbattimento in deroga, nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla vigente disciplina regionale in materia di attività venatoria, con le seguenti modalità:
 - a) il prelievo potrà essere effettuato esclusivamente in vigneti e frutteti anche aggregati in forma di nuclei vegetazionali sparsi (non piante singole) in presenza di frutto pendente dalle piante nelle colture stesse o entro una distanza non superiore a 500 metri dalle stesse e solo fino al momento del raccolto. Dopo la raccolta dei frutti non andranno più consentiti abbattimenti;
 - b) il prelievo potrà essere effettuato nel periodo compreso dal 1° settembre 2023 al 30 ottobre 2023, nelle province di Brescia, Mantova, Pavia e Sondrio;
 - c) il prelievo potrà essere effettuato dai cacciatori residenti in Lombardia espressamente autorizzati dalle competenti Strutture agricoltura foreste caccia e pesca o dalla Provincia di Sondrio, in base alla residenza anagrafica nei territori interessati dalla deroga;
 - d) ogni cacciatore dovrà annotare i capi prelevati sul tesserino venatorio utilizzando il codice della specie Storno, ovvero ST;
 - e) il prelievo potrà essere effettuato nelle forme da appostamento fisso e vagante, senza l'utilizzo di richiami, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura, con i mezzi di cui all'art. 13 della l. 157/92 e all'art. 23 della l.r. 26/93, ovvero con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;
 2. di stabilire un numero massimo pari a 6.000 capi prelevabili nei territori delle province di Brescia, Mantova, Pavia e Sondrio con un carniere massimo non superiore a 40 per ciascun cacciatore;
 3. di stabilire che i cacciatori interessati al prelievo di cui al precedente punto 1. lett. c) debbano fare richiesta di autorizzazione al controllo alle rispettive Strutture agricoltura foreste caccia e pesca o alla Provincia di Sondrio, nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 12 agosto 2023;
 4. di rimandare ad un successivo atto del dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie la definizione del numero massimo di capi prelevabili per cacciatore, e comunque non superiore a 40, in funzione del numero di domande pervenute, al fine di garantire l'entità del prelievo entro il numero massimo di capi prelevabili (6.000), nonché delle modalità di registrazione dei capi prelevati;
 5. di prevedere che le Strutture agricoltura, foreste, caccia e pesca coinvolte e la Provincia di Sondrio trasmettano alla U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie i dati relativi al prelievo in deroga dello Storno, mediante una rendicontazione comprendente il numero di capi abbattuti, suddivisi per periodo di abbattimento e tipologia di coltura per la quale è

Serie Ordinaria n. 26 - Giovedì 29 giugno 2023

stato necessario ricorrere agli abbattimenti entro e non oltre il 30 maggio 2024, al fine di ottemperare alle comunicazioni previste dal comma 6, art. 19 bis, della l. 157/92;

6. di prevedere che i controlli siano effettuati secondo le disposizioni previste dagli artt. 27 e 28 della l. 157/92 e dagli artt. 48 e 49 della l.r. n. 26/93;

7. di autorizzare il Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie ad adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati qualora le Strutture agricoltura foreste caccia e pesca e la Provincia di Sondrio lo richiedano, ovvero siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica della specie Storno;

8. di pubblicare la presente deliberazione sul BURL e sulla pagina web www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini